

CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA

Contratto di 5 pagine (il rider è parte integrante del contratto) tra i sottoscritti:

Sig. DANTE PRETI

per conto di Comune di Correggio-Isecs

Via della Repubblica 8, 42105 Correggio (RE), Partita i.v.a. / C.F. 00341180354

detto di seguito l'**ORGANIZZATORE**

e

Locusta S.N.C., Piazza 25 aprile 10, 56121 Pisa, Partita i.v.a. / C.F. 02054600503

per conto di "Appino",

detto di seguito l'**ARTISTA**

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

L'artista si impegna a effettuare **1 spettacolo** nella serata del 25 aprile 2016 presso il Festival "Materiale Resistente" al Parco Urbano in Via Fazzano 9 a Correggio (RE).

Art. 2 – Compenso

L'organizzatore corrisponderà all'artista euro 1.500 (I.V.A. Esclusa) a titolo di compenso per lo spettacolo, con le modalità concordate.

Art. 3 – Incolumità dell'artista

E' obbligo dell'organizzatore provvedere alla salvaguardia dell'artista e di tutti i suoi beni o strumenti, da furto o danni causati da cose, persone o agenti atmosferici. La responsabilità dell'organizzatore non può riguardare i danni imputabili all'artista stesso o i fatti meramente accidentali dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore. Ma i danni causati da caso fortuito o forza maggiore dovuti a incuria o disattenzione dell'organizzatore sono da considerarsi responsabilità dell'organizzatore stesso. Qualsiasi parte dell'impianto audio-luci e della strumentazione dell'artista deve essere asciutta e ben funzionante al momento dell'uso da parte dell'artista.

Art. 4 – Cancellazione dello spettacolo

4.1 – Cancellazione dello spettacolo per negligenza

Nel caso non fosse possibile effettuare lo spettacolo, per negligenza di una delle due parti, la parte negligente pagherà alla parte diligente una penale pari al 100% del compenso pattuito salvo la possibilità di concordare un'altra data di comune accordo fra le parti. In caso di pioggia, se il palco non ha copertura, l'organizzatore dovrà pagare il 100% del compenso pattuito e fornire comunque vitto e alloggio (per il numero di persone definite nell'articolo 5 di questo stesso contratto). In caso di cancellazione dello spettacolo a causa di malattia dell'artista o di un suo musicista, l'artista non si deve considerare negligente. Su richiesta può essere prodotto certificato medico. L'eventuale cessazione temporanea o definitiva dell'attività artistica di "Appino" è da considerarsi causa di forza maggiore e l'artista non si deve considerare negligente. L'artista si impegna comunque a comunicare tempestivamente l'eventualità all'organizzatore..

4.2 – Cancellazione dello spettacolo per fatti non imputabili a alcuna delle due parti

Se per qualsiasi causa di forza maggiore (a titolo di esempio: guerra, incendio, epidemie, tumulti, calamità naturali, lutto nazionale, ordini di pubblica autorità o altre cause al di fuori del controllo delle parti) una delle parti non è in grado di assolvere gli impegni assunti, entrambe le parti sono liberate dagli obblighi derivanti dal presente contratto.

Resta salva la possibilità di concordare una nuova data di comune accordo fra le parti per la realizzazione dello spettacolo.

Condizioni atmosferiche avverse sul luogo dello spettacolo (art.1) non sono da considerarsi causa di forza maggiore e sono regolate dall'articolo 4.3 di questo stesso contratto.

4.3 – Maltempo

Nel caso che, per maltempo, la cancellazione dello spettacolo avvenga il giorno stesso della data concordata (art. 1), l'organizzatore dovrà pagare il 50% del compenso pattuito e fornire comunque vitto e alloggio (per il numero di persone definite nell'articolo 5 di questo stesso contratto). Nel caso che l'artista abbia già effettuato il sound-check (prova tecnica precedente allo spettacolo) l'organizzatore dovrà pagare il 70% del compenso pattuito e fornire comunque vitto e alloggio. Nel caso che l'artista abbia eseguito almeno 15 minuti dell'esibizione l'organizzatore dovrà pagare il 100% del compenso pattuito e fornire comunque vitto e alloggio.

4.4 – Eccezione

Come specificato nel precedente articolo (Art. 4.1), in caso di mancata copertura del palco, l'organizzatore dovrà pagare il 100% del compenso pattuito e fornire comunque vitto e alloggio, in quanto se la pioggia è da considerarsi causa di forza maggiore o fatto non imputabile ad alcuna delle due parti, la mancanza della copertura del palco deve essere considerata fatto imputabile all'organizzatore, che non determina da sola negligenza, tranne in caso di evento atmosferico avverso.

Art. 5 – Clausole addizionali

L'organizzatore si assume tutti gli oneri e le spese relative a service (audio e luci), permessi, pratiche s.i.a.e, vitto e alloggio per n° 4 persone (cena, alloggio e colazione) e comunque a tutto quello che è necessario all'attuazione dello spettacolo come specificato nel seguente documento denominato "Rider", che è parte integrante del contratto.

Su richiesta l'organizzatore dovrà inviare all'artista copia del borderò SIAE. Non sono ammessi altri spettacoli nella stessa sera dell'artista senza il preventivo ed esplicito permesso dell'artista. Nessuna registrazione, anche parziale, audio o video dello spettacolo può essere effettuata senza il preventivo ed esplicito permesso dell'artista.

Art. 6 – Esigenze tecniche

L'organizzatore si impegna a rendere disponibile il palcoscenico libero da persone o cose per il montaggio dello spettacolo e a rispettare il Rider (che è parte integrante del contratto). L'organizzatore si impegna a garantire un minimo di 60 minuti per le prove audio-luci, escludendo da questo tempo il montaggio tecnico e scenico o ritardi non riconducibili a mancanze dell'Artista. L'organizzatore deve indicare all'artista una persona responsabile dell'impianto audio e luci. In caso di presenza di altri gruppi o artisti deve essere garantita all'artista la NON condivisione di strumentazione (backline), aste, cavi, microfoni e canali dei mixer (di palco e di sala). Inoltre la strumentazione dell'artista non potrà essere spostato dopo il soundcheck (fatta eventualmente eccezione per le pedaliera). Il mancato rispetto delle esigenze tecniche, se non precedentemente concordato, rappresenta grave inadempienza contrattuale e, come tale, può costituire causa di annullamento dell'esibizione, con obbligo di risarcimento da parte dell'organizzatore. Nel caso che le eventuali mancanze o inadempienze relative alle richieste tecniche e di ospitalità (specificate nel presente contratto e nel documento "Rider") non siano giudicate dall'artista tali da annullare l'esibizione, l'organizzatore dovrà comunque corrispondere all'artista una cifra pari al 20% del compenso (indicato nell'Art.2), oltre al compenso stesso.

Art. 7 – Scheda data

L'organizzatore si impegna a compilare e inviare all'artista la scheda data (compilata in TUTTE le sue parti) entro e non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la data dello spettacolo (indicata nell'Art.1) e comunque entro 4 (quattro) giorni dalla richiesta (ovvero l'invio della email con allegata la scheda data da compilare).

Art. 8 – Ordine di esibizione

L'organizzatore si impegna a comunicare all'artista, entro la firma del contratto, l'eventuale presenza di altri artisti all'interno dello spettacolo, specificando sia l'identità degli artisti in questione che l'ordine di esibizione. Nel caso l'organizzatore ometta questa comunicazione e non si trovi un accordo sull'ordine di esibizione, l'artista si riserva di partecipare allo spettacolo in oggetto, senza per questo essere considerato negligente.

Art. 9 – Promozione

L'organizzatore si impegna ad utilizzare solo ed esclusivamente il materiale promozionale (a titolo di esempio: fotografie e manifesti) fornite dall'artista, salvo esplicito consenso dell'artista stesso.

Nel caso l'organizzatore disattenda questo impegno è da considerarsi negligente.

L'artista non è da considerarsi responsabile per materiale coperto da diritto d'autore (a titolo di esempio: fotografie) usato in modo illegittimo dall'organizzatore per comunicazione o promozione dello spettacolo in oggetto.

Art. 10 - Competenza Territoriale

Per ogni controversia è ritenuto esclusivamente competente il foro di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto: in data _____

L'organizzatore

L' artista

Secondo i codici 1341 e 1342 del Codice Civile, entrambe le parti riconoscono esplicitamente, capiscono e si accordano sui contenuti e significati delle seguenti clausole del Contratto:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Compenso

Art.3 – Incolumità dell'Artista

Art.4 – Cancellazione dello spettacolo

Art.5 – Clausole addizionali

Art.6 – Esigenze tecniche

Art.7 – Scheda data

Art.8 – Ordine di esibizione

Art.9 – Promozione

L'organizzatore

L' artista
